

C O P I A



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

Spedita il 19 OTT. 2012 Prot. n. 7219 n. 29 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta municipale propria. Modifica aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno Duemiladodici addì **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in Seduta Ordinaria Pubblica di PRIMA Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		Presente	Assente
1 - FINOTTI GRAZIELLA	SINDACO – PRESIDENTE	SI	
2 - FINOTTI SIMONE	CONSIGLIERE		SI
3 - PERETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI	
4 - FINOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI	
5 - BONETTI CORRADO	CONSIGLIERE	SI	
6 RAMA MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI	
7 CAMPAGNARI ARMANDO	CONSIGLIERE	SI	
8 PIPPA OLGA	CONSIGLIERE		SI
9 ZANETTI ALBERTO	CONSIGLIERE	SI	
10 PERETTI ADRIANO	CONSIGLIERE		SI
11 CASTELLANI CIPRIANO	CONSIGLIERE	SI	
12 SCHENA PIER - GIORGIO	CONSIGLIERE	SI	
13 PEROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	SI	

E' presente alla seduta senza diritto di voto l'assessore Campagnari Giuseppe.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale – Costa Dr. Corrado.

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig. ra Prof.ssa FINOTTI GRAZIELLA – SINDACO – assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa.

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

Il Sindaco nell'esporre la proposta di deliberazione agli atti, completa dei pareri di cui all'art. 49 – comma primo – del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: “Imposta municipale propria, modifica aliquote e detrazioni per l’anno 2012”, evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato la stima del gettito IMU per l’anno 2012, rideterminando le assegnazioni dei trasferimenti ai Comuni, che per il Comune di San Zeno di Montagna vede una decurtazione di circa €. 100.000,00. Questo minore trasferimento comporta la necessità di rivedere le aliquote della nuova imposta locale sugli immobili previste al momento del bilancio di previsione per il corrente anno, che decisamente non sono sufficienti a coprire il minore trasferimento comunicato. Pertanto, purtroppo si rende necessario intervenire, al fine di assicurare gli equilibri del bilancio corrente, rideterminando le aliquote nella misura dello 0,90% per gli immobili residuali e tenuti a disposizione e così anche per le aree edificabili, con un aumento quindi dello 0,5%.

Aperta la discussione, interviene il consigliere Schena Pier Giorgio, chiedendo se a fronte dei tagli dello Stato si è attentamente valutata la possibilità di nuove entrate e soprattutto di ridurre la parte della spesa.

L’assessore Bonetti Corrado, riferendosi alle lottizzazioni da tempo ormai definite ed i cui permessi a costruire sono pronti per il ritiro, ritiene che si possano introitare maggiori oneri d’urbanizzazione, il che potrebbe comportare scelte diverse per assicurare gli equilibri di bilancio.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Imposta municipale propria. Modifica aliquote e detrazioni per l’anno 2012”**,

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relazione si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione: Presenti e votanti n. 10 – Favorevoli n. 7 - astenuti nessuno - contrari n. 3 (Castellani Cipriano – Schena Pier Giorgio e Perotti Andrea) - voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Allegato al verbale di deliberazione di Consiglio
Comunale del 26 SET. 2012 n. 2



SEGRETERIA COMUNALE
posta di Corrado



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto *Bonetti Corrado - Assessore al Bilancio* del Comune di San Zeno di Montagna, presenta la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto

Imposta municipale propria. Modifica aliquote e detrazioni per l'anno 2012.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Luisa Girelli, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, il

18/9/2012

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Luisa Girelli



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Luisa Girelli, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

San Zeno di Montagna, il

18/9/2012

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

Luisa Girelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- RICHIAMATO l'art. 13 del decreto legge del 6/12/2011 n. 201 convertito in legge n. 214 del 6/12/2011 che anticipa l'applicazione dell'IMP in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- PRESO ATTO che l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- ATTESO CHE che, ai sensi dell'art. 13 commi 6-9 del decreto legge 201/2011,
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni hanno facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
 - l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
 - i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- ATTESO altresì, l'art. 13 comma 6 del citato D.L. 201/2011 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;
- DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

	fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente direttamente allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
RICHIAMATO	l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO	l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
VISTA	la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2012 ed in particolare il punto due del dispositivo;
VISTA	inoltre la propria deliberazione n. 4 del 02/04/2012, esecutiva, avente ad oggetto "Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012";
RICHIAMATE	la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/05/2012, esecutiva, avente ad oggetto "Determinazione dei valori venali delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria. Anno 2012" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/09/2012 di interpretazione autentica della deliberazione precedentemente citata;
CONSIDERATO	che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di San Zeno di Montagna, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
RICHIAMATO	inoltre il decreto ministeriale del 2 agosto 2012;
ESAMINATA	altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
VISTO	il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono riportate per formarne parte integrante, formale e sostanziale, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio

1) DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2012 le seguenti aliquote e detrazioni IMP per le fattispecie immobiliari come di seguito elencato:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze**: l'aliquota è fissata nella misura dello **0,4 % (zero virgola quattro per cento)** e la relativa detrazione nella misura di **€ 200,00 (duecento)**. Come stabilito per legge, per l'anno 2012, la suddetta detrazione è maggiorata di **€ 50,00 (cinquanta)** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;

- b) **fabbricati rurali strumentali**: l'aliquota è pari allo **0,2 % (zero virgola due per cento)**, purché rispettosi dei requisiti effettivi di ruralità, di cui ai commi 3 e 3 bis, dell'art. 9, d.l. 557/1993 (esenzione per i comuni montani);

2) DI MODIFICARE per l'anno d'imposta 2012 le seguenti aliquote e detrazioni IMP per le fattispecie immobiliari come di seguito elencato:

- c) **aree edificabili**: l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,90 % (zero virgola novanta per cento)**;
- d) **tutti gli altri immobili residuali e tenuti a disposizione**: l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,90 % (zero virgola novanta per cento)**;

3) DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile dell'imposta tutti gli atti successivi e conseguenti della presente deliberazione;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

DELIBERAZIONE C.C. n. 29 del 26/09/2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Finotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Costa Dr. Corrado

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
E
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale www.comunesanzenodimontagna.it alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

La presente è copia conforme all'originale.

Li 19 OTT. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zanolli Elisa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267/2000 essendo
trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zanolli Elisa